

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2613 del 25/05/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Impresa SPECIAL CAR S.R.L. S.N.C. con sede legale ed attività nel Comune di Poggio Renatico (FE), Via Uccellino N. 79. - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di AUTOFFICINA E AUTOCARROZZERIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2649 del 20/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 31589/2020/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Impresa **SPECIAL CAR S.R.L. S.N.C.** con sede legale ed attività nel Comune di Poggio Renatico (FE), Via Uccellino N. 79. - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **AUTOFFICINA E AUTOCARROZZERIA.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Poggio Renatico, registrata al Prot. comunale n. 17990 in data 01/12/2020 (pratica SUAP n. 08/2020), trasmessa con nota SUAP con P.G. n. 18767 del 14/12/2020, assunta al P.G. di Arpae n. 181230 del 14.12.2020, dall'impresa **SPECIAL CAR S.R.L. S.N.C.** con sede legale ed attività nel Comune di Poggio Renatico (FE), Via Uccellino N. 79 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **AUTOFFICINA E AUTOCARROZZERIA;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata richiesta dall'impresa per ottenere i titoli abilitativi per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che con nota dello scrivente servizio PG/2020/0185245 del 21/12/2020 è stato comunicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Poggio Renatico l'esito positivo della verifica della completezza documentale, per quanto di competenza (emissioni in atmosfera), segnalando tuttavia che lo scarico in pubblica fognatura, matrice di competenza comunale, in base alla documentazione fornita, risultava più propriamente inquadrabile come scarico industriale in quanto derivante anche da lavaggio automezzi e lavaggio pezzi, mentre l'impresa nell'istanza di AUA

richiedeva solamente il “proseguimento senza modifiche” dello scarico classificato in “categoria A” (acque reflue domestiche);

VISTA la nota del Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Poggio Renatico, registrata al Prot. comunale n. 19278 del 22/12/2020, acquisita al Prot. di Arpae PG n. 186296 del 22/12/2020 di richiesta di integrazioni e contestuale sospensione del procedimento fino ad integrazioni avvenute;

VISTA la nota di HERA SPA Prot. n. 708 del 05/01/2021, acquisita al Prot. di Arpae PG n. 1148 del 05/01/2021 di richiesta di sospensione della pratica per acquisizione della seguente documentazione integrativa:

- presentazione “scheda A - scarichi acque reflue” della vigente modulistica AUA, debitamente compilata
- relazione tecnica integrativa comprensiva delle seguenti informazioni:
 - descrizione sintetica del ciclo produttivo con particolare riferimento al bilancio idrico, comprensiva anche delle attività di “lavaggio pezzi” e “lavaggio automezzi” (fonti di approvvigionamento / scarichi prodotti / eventuali sistemi di trattamento adottati prima dell’immissione in fognatura ecc..);
 - descrizione gestione rifiuti derivanti dall’attività di officina e carrozzeria (oli, vernici, solventiecc..);
 - descrivere se all’interno del capannone sono presenti pilette a pavimento per la raccolta di eventuali sversamenti e/o lavaggio impianto;
 - descrivere la presenza sui piazzali esterni di rifiuti stoccati che possano provocare dilavamento e/o la loro gestione ai sensi della normativa vigente in materia (DGR 286/05 e 1860/06);

VISTA la nota del Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Poggio Renatico, registrata al Prot. comunale n. 892 del 19/01/2021, acquisita al Prot. di Arpae PG n. 7820 del 19/01/2021 di richiesta delle suddette integrazioni di HERA SPA e contestuale sospensione del procedimento fino ad integrazioni avvenute, come comunicato con prot. 19278 del 22/12/2020;

VISTA la nota del Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Poggio Renatico, registrata al Prot. comunale n. 935 del 20/01/2021, acquisita al Prot. di Arpae PG n. 8248 del 20/01/2021 con la quale sono state trasmesse agli enti le integrazioni pervenute dalla ditta in data 19/01/2021 ed acquisite agli atti in data 19/01/2021 con prot. n. 914 consistenti nella “Tavola fognature revisionata”;

VISTA la nota del Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Poggio Renatico, registrata al Prot. comunale n. 1217 del 25/01/2021, acquisita al Prot. di Arpae PG n. 10944 del 25/01/2021 di

richiesta di proroga di 30 giorni dei termini per la trasmissione delle integrazioni richieste pervenuta tramite PEC ed acquisita agli atti in data 21/01/2021 con prot. 1039;

VISTA la nota del Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Poggio Renatico, registrata al Prot. comunale n. 5118 del 29/03/2021, acquisita al Prot. di Arpae PG n. 48086 del 29/03/2021 con la quale sono state trasmesse agli enti le integrazioni pervenute dalla ditta in data 19/02/2021 ed acquisite agli atti in data 22/02/2021 con prot. n. 2958 consistenti nella Relazione tecnica integrativa per le fognature Tavola fognature TAV.1 e Scheda A;

VISTA la nota del Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Poggio Renatico, registrata al Prot. comunale n. 7129 del 04/05/2021, acquisita al Prot. di Arpae PG n. 69912 del 04/05/2021, con la quale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale è stato espresso, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", per quanto di competenza comunale, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** al rispetto dei pareri sotto indicati:

- Arpae (Matrice Impatto Acustico) – Parere Favorevole con Prescrizioni SINADOC: 22117/2020, Pratica N. PG/2020/122663 Settore: Impatto Acustico AF (P.G. comunale n. 19344 del 23/12/2020);
- Azienda Usl (Matrice Emissioni) – Parere in DATA: 10/02/2021, Protocollo generale NUMERO: 0008772 - (P.G. comunale n. 2321 del 10/02/2021);
- Hera Spa (Matrice scarichi) – Parere Favorevole Condizionato, Rif. Hera Spa Prot.n.107293 del 21/12/2020_ Pa&S n.54/2020_Servizio Tecnico PG/mc (ns. P.G. n. 6401 del 20/04/2021);

VISTO il suddetto parere di ARPAE Servizio Territoriale riguardante l'Impatto Acustico nel quale è stato specificato che, valutata la documentazione trasmessa relativa all'attività di officina meccanica e autocarrozzeria per autovetture, autoveicoli ed autocarri comprensiva delle integrazioni acquisite agli atti il 14/12/2020 con Prot. Arpae n. PG/2020/181230, vista la Legge 447/1999 e la Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 recante '*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*', seguendo i criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico inseriti nella D.G.R. n. 673 del 14/04/2004 è stato evidenziato che:

- il Piano di Classificazione acustica del Comune di Poggio Renatico pone l'area aziendale in Classe V - Area prevalentemente industriale con limiti di immissione diurno e notturno pari a 70 dB(A) e 60 dB(A); i ricettori abitativi più prossimi all'attività sono situati a circa 100 metri di distanza e ricadono anch'essi in Classe V;

- la principale sorgente di rumore nell'area è da imputare al traffico veicolare nella zona, in particolare derivato dalla presenza della via ad alto scorrimento Via Uccellino e alle attività industriali insediate nell'area;
 - le attività della Ditta si svolgono nel solo periodo di riferimento diurno all'interno dei capannoni industriali ad esclusione del lavaggio dei veicoli con idropulitrice che viene svolta all'esterno per un massimo di 1h al giorno; le sorgenti sonore impiegate dall'azienda sono compressori, trapani, seghe e smerigliatrici;
 - la valutazione di impatto acustico è stata documentata con misure fonometriche in campo presso i confini aziendali durante la regolare attività del centro; tutte le sorgenti sonore dell'area risultavano attive in condizione di normale funzionamento;
 - il traffico indotto dall'attività è stato valutato trascurabile in quanto mediamente transitano 3 mezzi pesanti e 8 veicoli leggeri;
 - i dati relativi all'impatto acustico prodotto dalla Ditta denotano il rispetto dei valori limite assoluti di immissione per la classe V nel tempo di riferimento diurno.
- e vista la valutazione d'impatto acustico presentata è stato espresso parere favorevole con prescrizioni;

VISTO il suddetto parere dell'AZIENDA USL (Matrice Emissioni) nel quale vista la valutazione della documentazione presentata e le valutazioni d'ufficio in merito alla localizzazione della ditta è stato comunicato quanto segue:

- Dal quadro riassuntivo delle emissioni l'altezza dal suolo dei punti di emissione vanno da un minimo di 2,5 metri ad un massimo di 6 metri;
- che lo stabilimento è ubicato in zona **artigianale**, in confine/prossimità con fabbricati ad uso civile abitazione ed artigianali;
- L'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa.
- l'altezza minima dei camini dovrà essere più alta di almeno 40 centimetri del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;
- l'altezza dei camini dovrà essere oggetto di adeguamento;

VISTO il suddetto parere HERA, Rif. Hera Spa Prot.n.107293 del 21/12/2020 (Matrice scarichi) con il quale valutata la documentazione allegata alla domanda, comprensiva di elaborato grafico – planimetria

generale e relazione tecnica dell'impianto trattamento e le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n. 31100 del 29/03/2021, comprensive di:

- Elaborato grafico Tav. AG01 del 17/02/2021 – planimetria schema fognature;
- Relazione tecnica integrativa e Scheda A;
- Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione pervenuta, ovvero che è in corso l'adeguamento del sistema di depurazione con la sostituzione del disoleatore esistente con un nuovo manufatto a più camere, sedimentazione e disoleazione per il trattamento delle acque reflue industriali e acque di dilavamento e in area esterna sono presenti materiali di scarto delle lavorazioni stoccati in apposita area pavimentata in parte coperta da tettoia ed in parte scoperta è stato espresso, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO con prescrizioni** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i.;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia Regionale Per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla Dr.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è la Dr.ssa. Tatone Apollonia Cinzia, titolare di Indennità di Funzione Unità A.U.A. ed Autorizzazioni Settoriali;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Poggio Renatico all'impresa **SPECIAL CAR S.R.L. S.N.C.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed

attività nel Comune di Poggio Renatico (FE), Via Uccellino N. 79, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00776500381, per l'esercizio dell'attività di **AUTOFFICINA E AUTOCARROZZERIA**.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Uccellino, servita dal depuratore e di Poggio Renatico – Via Pio, contrassegnato con lettera **“S1”** - Tipologia di scarico classe **“C”**, così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato - costituito da:
 - Acque reflue industriali decadenti dall'attività di lavaggio pezzi meccanici e lavaggio automezzi;
 - Acque di dilavamento del piazzale;
 - Acque reflue domestiche e acque meteoriche non contaminate;
 - con relativo pozzetto di campionamento ispezionabile **PC1** - è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
- 2) Lo scarico (o immissione) indicato in planimetria al punto **“S1”** derivante dall'insieme di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento piazzali, acque reflue domestiche e acque meteoriche non contaminate deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3, Allegato 5, colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e smi ed il controllo degli effluenti avverrà nel pozzetto di campionamento ispezionabile contraddistinto con la sigla **“PC1”** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**

- 3) Si dovrà provvedere all'identificazione, mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, del punto di campionamento contraddistinto con la sigla **"PC1"** che dovrà essere caratterizzato da un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta;
- 4) Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale, acquisite agli atti d'ufficio;
- 5) I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;

Si precisa inoltre che:

- Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;
- Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia - Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
- La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- Tutti gli oneri occorrenti per l'istruttoria ed il rilascio sono a carico del Richiedente;
- Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia, potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;
- Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
- Il rilascio del presente parere non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n.7 del 17/03/2009;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA (autorizzazione di carattere generale)

1. Le emissioni autorizzate in via generale sono quelle contrassegnate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** denominate **E1.1, E1.2, E1.3,**

- E1.4** (cabina di verniciatura) **E2** (saldatura di particolari metallici), **E3** (smerigliatura e carteggiatura) nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
2. Per le emissioni denominata denominate **E1.1, E1.2**, (cabina di verniciatura) si accoglie la richiesta di adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale con riferimento al punto **4.1 - "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg"** di cui all'Allegato 4 alla DGR 1769/2010;
 3. Per l'Emissione denominata **E2 (SALDATURA)** si accoglie la richiesta di adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale con riferimento al punto **4.29 - "Saldatura di oggetti e superfici metalliche"** di cui all'Allegato 4 alla DGR 1769/2010;
 4. Per l'Emissione denominata **E3** (smerigliatura e carteggiatura) si accoglie la richiesta di adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale con riferimento al punto **4.31 - "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g"** di cui all'Allegato 4 alla DGR 1769/2010;
 5. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
 6. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
 7. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco ed Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

8. L'altezza minima dei camini dovrà essere più alta di almeno 40 centimetri del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri e se necessario l'altezza dei camini dovrà essere oggetto di adeguamento;

Si precisa inoltre che:

L'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

Sono escluse dall'autorizzazione a carattere generale:

- le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura;
- le emissioni derivanti da lavorazioni di saldatura che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.);

Si specifica che l'autorizzazione non può considerarsi valida:

- nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività autorizzati con il presente atto, utilizzino sostanze o le miscele che siano soggetti al divieto previsto per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione per la modifica dell'attività autorizzata con il presente atto. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
- Le emissioni **(E1.3) ed (E1.4)** relative ai Bruciatori del forno cabina di verniciatura ed essiccazione RIELLO RS 28, entrambi di potenza pari a 350 kW alimentati a gasolio, rientrano tra gli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, punto bb) – Parte I – Allegato IV – Parte V – stesso Decreto. Tali emissioni devono in ogni caso rispettare i limiti previsti al punto 1.2 – Parte III – Allegato I – D.Lgs.152/06;

- Le Emissioni **E4** Caldaia a metano di potenza 31,9 kW (riscaldamento), **E5** Caldaia a metano di potenza 95,3 kW (riscaldamento) a servizio di parte dello stabilimento e dell'abitazione ed **E6** Caldaia a gasolio di potenza 540,2 kW (riscaldamento) derivanti da caldaie alimentate a gas metano e impiegate per il riscaldamento degli ambienti di lavoro sono soggette al TITOLO II del D.Lgs. n. 152/2006 (Impianti Termici Civili) e non necessitano di autorizzazione;
- EMISSIONE **E7** e EMISSIONE **E8** - emissioni convogliate dei gas di scarico degli autocarri - Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I, lettera k, dell'allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/06.

C) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti indicazioni:

- 1) l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- 2) dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- 3) nell'ambito degli accorgimenti da adottare utili al contenimento delle emissioni si prescrive, per quanto possibile, la chiusura dei portoni dei capannoni in uso alla Ditta.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Poggio Renatico una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Poggio Renatico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo Suap, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia ad Hera S.p.a. e al Servizio Ambiente comunale.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
Dr.ssa. Marina Mengoli
Responsabile Servizio Autorizzazioni
e Concessioni-FERRARA – ARPAE EmiliaRomagna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.